

**Regolamento concernente le modalita' di funzionamento del Consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione per i problemi relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare**

(G.U. n. 170 del 24 luglio 2001)

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e, in particolare, l'articolo 8, che, al comma 8, prevede che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate le modalita' di funzionamento del Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della richiamata legge n. 400/19984 (nota n. 14774 del 31 marzo 1999);

Adotta  
il seguente regolamento:

Art. 1.  
Composizione

1. Il Consiglio interministeriale, istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, è composto:

- a) dal direttore generale della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;
- b) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- c) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
- d) da un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
- e) da un rappresentante del Ministero della difesa;
- f) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- g) da un rappresentante del Ministero della sanita';
- h) da un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione;
- i) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile;
- j) da un rappresentante dell'ANPA.

2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, puo' delegare l'esercizio delle funzioni al vice direttore generale della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Per l'esame di particolari problemi, il Presidente puo' istituire gruppi di lavoro; in particolare, possono essere chiamati a far parte dei gruppi stessi rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonche' della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.

4. Per l'esame di particolari problemi, il presidente può chiamare a far parte del Consiglio esperti designati da pubbliche amministrazioni, che partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

5. I gruppi di lavoro vengono, di norma, istituiti per l'esame di provvedimenti sottoposti al parere del Consiglio. Nei gruppi di lavoro, composti da membri del Consiglio stesso, sono presenti i rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate alla emanazione dei decreti previsti dal decreto legislativo n. 230/1995. Fa parte di ciascun gruppo di lavoro un segretario del Consiglio, di cui all'articolo 3.

6. Il coordinatore di ciascun gruppo viene nominato dal presidente del Consiglio interministeriale.

#### Art. 2. Funzioni

1. Il Consiglio esprime parere sui progetti di disposizioni legislative e regolamentari in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare, anche ai fini del coordinamento delle attività svolte dalle varie amministrazioni in tale materia, ivi comprese quelle connesse con l'applicazione del decreto legislativo n. 230/1995.

#### Art. 3. Segreteria

1. Il Consiglio è assistito da una segreteria le cui funzioni sono svolte da almeno due funzionari della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie.

2. Il coordinamento della segreteria è assicurato dal funzionario di grado più elevato.

#### Art. 4. Convocazioni

1. Il Consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio stesso.

2. La convocazione del Consiglio è comunicata ai componenti almeno dieci giorni prima della prevista riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

#### Art. 5. Modalità di funzionamento

1. Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

2. I pareri del Consiglio sono adottati a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

3. I pareri del Consiglio sono adottati con voto palese.

4. Dei pareri espressi dal Consiglio viene redatto sintetico verbale che riporta gli elementi essenziali che ne hanno determinato la deliberazione.

5. I pareri del Consiglio vengono trasmessi, a cura della segreteria, unitamente al relativo verbale al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle amministrazioni di volta in volta interessate ed ai membri del Consiglio stesso.

#### Art. 6. Emolumenti

1. Ai membri del Consiglio, ai componenti i gruppi di lavoro, agli esperti di cui al penultimo comma dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 230/1995, ed ai segretari, sarà corrisposto, in quanto spettati, il trattamento economico previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417; le spese relative faranno carico all'unità previsionale di base 3.1.1.0 - capitolo 6596 dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.